

**REGOLAMENTO DEL
COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI
INDIPENDENTI DI
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO
COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.**

Approvato da Consiglio di Amministrazione
Data 27 febbraio 2019

INDICE

1. PREMESSA.....	2
1.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
1.2. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	2
1.3. DEFINIZIONI.....	2
2. COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	3
3. PRESIDENTE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	4
4. COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI ...	4
5. PARERI DEL COMITATO	6
6. ADUNANZE.....	7
6.1. PARTECIPANTI	7
6.2. CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO	7
6.3. DELIBERAZIONI E VERBALE.....	8
7. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	8

1. PREMESSA

1.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento (di seguito il **“Regolamento”**) disciplina il funzionamento e le competenze del Comitato degli Amministratori Indipendenti (di seguito anche il **“Comitato”**), istituito in seno al Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito la **“Capogruppo”** o **“Cassa Centrale Banca”**) nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente ed in conformità alle disposizioni dello Statuto di Cassa Centrale Banca.

1.2. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è approvato e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, secondo le procedure e le facoltà specifiche ad esso spettanti.

Il Servizio Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo, coordinandosi con le altre funzioni aziendali di volta in volta interessate, è responsabile dell'aggiornamento del Regolamento.

L'aggiornamento del Regolamento e la decadenza della versione precedentemente vigente sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il Regolamento ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel documentale della Capogruppo.

1.3. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento l'espressione:

- **“Banca/Banche Affiliata/e”** indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse rurali e/o Casse *raiffeisen* aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato;
- **“Capogruppo”** o **“Cassa Centrale Banca”** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- **“Circolare 263”** indica la Circolare di Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, recante le Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche;
- **“Circolare 285”** indica la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche;
- **“Comitato degli Amministratori Indipendenti”** indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo con responsabilità in relazione alle procedure deliberative relative a operazioni con soggetti collegati, istituito ai sensi della Circolare 263;
- **“Contratto di Coesione”** o **“Contratto”** indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e la singola Banca Affiliata ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, comprensivo dell'Accordo di Garanzia;
- **“Funzioni Aziendali di Controllo”** indica la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione di revisione interna (Internal Audit);

- **“Gruppo Bancario Cooperativo”** indica il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
- **“Organi Aziendali”** indica l’Organo con funzione di supervisione strategica, l’Organo con funzione di gestione e l’Organo con funzione di controllo;
- **“Organo con funzione di controllo”** indica l’Organo aziendale cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spetta di vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca;
- **“Organo con funzione di gestione”** indica l’Organo aziendale o i componenti di esso a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spettano o sono delegati compiti di gestione, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica;
- **“Organo con funzione di supervisione strategica”** indica l’Organo aziendale a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione di impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- **“Società del Gruppo”** indica ciascuna delle Banche Affiliate, delle società da queste controllate direttamente o indirettamente e delle eventuali altre banche, società finanziarie e strumentali controllate dalla Capogruppo, come individuate dalla normativa tempo per tempo vigente;
- **“Testo Unico Bancario (TUB)”** indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

2. COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti istituito da Cassa Centrale Banca è composto da 3 (tre) amministratori indipendenti, scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione della stessa.

Salva la più breve durata stabilita in sede di nomina, i componenti del Comitato degli Amministratori Indipendenti durano in carica fintantoché sono consiglieri della Capogruppo. Essi possono dimettersi dalla carica nel Comitato degli Amministratori Indipendenti senza che ciò implichi la cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza, impedimento o correlazione rispetto all’operazione in esame di un componente del Comitato, qualora sia comunque assicurata la presenza di almeno due componenti, il Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti valuta la possibilità di rinviare la decisione, convocando una seconda seduta ovvero di procedere ugualmente all’espressione del parere, che dovrà essere unanime.

In caso di correlazione rispetto all’operazione in esame di uno o più componenti del Comitato, il parere potrà essere reso anche dal solo Amministratore non interessato.

Il Comitato ricorre al Consiglio di Amministrazione qualora siano necessarie sostituzioni permanenti.

Qualora un componente del Comitato degli Amministratori Indipendenti perda i requisiti di indipendenza è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comitato ed al Consiglio di

Amministrazione della Capogruppo, affinché questo ne prenda atto e proceda conseguentemente.

Costituisce causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato degli Amministratori Indipendenti il venir meno in capo allo stesso della qualifica di consigliere indipendente.

Qualora un componente del Comitato degli Amministratori Indipendenti venga a mancare, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione. La scadenza della carica del nuovo componente coincide con quella del componente sostituito.

Ai componenti del Comitato degli Amministratori Indipendenti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico oltre ad un compenso ulteriore stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma, codice civile.

3. PRESIDENTE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti tra i componenti di quest'ultimo. Il Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti presiede le adunanze, prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione, rappresenta il Comitato stesso in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nei rapporti con gli altri Organi Aziendali, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni ed i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito e si adopera affinché le deliberazioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole ed argomentato di tutti i suoi componenti.

Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal consigliere indipendente, componente del Comitato degli Amministratori Indipendenti, più anziano d'età.

Il consigliere nominato Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti non può ricoprire la carica di presidente di altro comitato endo-consiliare.

Nel caso in cui il Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti cessi, per qualsivoglia motivo, dalla carica di componente del Comitato stesso, il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di nomina del nuovo componente, provvede anche a designare il nuovo Presidente.

4. COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Comitato Amministratori Indipendenti svolge i compiti di cui alla Circolare 263 in materia di procedure deliberative relative alle operazioni con soggetti collegati nonché i compiti di cui alla Circolare 285 in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

La Circolare 263 attribuisce un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nelle procedure deliberative relative alle operazioni con soggetti collegati, in conformità con quanto previsto nel Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

Ai sensi della Circolare 263, è indipendente *“l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’articolo 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario”*.

Pertanto, ai fini della disciplina dei Soggetti Collegati l’amministratore indipendente è colui che:

- è munito dei requisiti di indipendenza statutariamente sanciti;
- non ha interessi nell’operazione ai sensi dell’articolo 2391, c.c. (è considerato rilevante ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l’amministratore abbia in una determinata operazione della società);
- non è controparte dell’operazione o Soggetto Collegato nella stessa;
- non è un amministratore esecutivo, vale a dire che non è membro del Comitato Esecutivo né è destinatario di deleghe e non svolge, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa.

Al Comitato degli Amministratori Indipendenti spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità del Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l’esame in fase pre-deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza e di minor rilevanza, come definite nell’ambito del Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati in merito all’interesse al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l’espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle delibere-quadro, in conformità con quanto previsto nell’ambito del Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- il rilascio di pareri preventivi e motivati, seppure non vincolanti, sulle operazioni proposte dagli organi aziendali e/o dalle funzioni aziendali delle Società Controllate diverse dalle

Banche Affiliate, ferme le competenze decisionali di queste ultime, secondo quanto previsto dal Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti è coinvolto in particolare nella fase pre-deliberativa delle suddette politiche e procedure ed è chiamato ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Esso svolge, inoltre, un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali

I compiti e le attribuzioni di cui al presente Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati, propri del Comitato, sono ulteriormente dettagliati nel Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

In relazione ai compiti attribuiti ai Consiglieri indipendenti dalla Circolare 285 (Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VII) in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari e dal Regolamento in materia di investimenti partecipativi e immobiliari del Gruppo, il Comitato degli Amministratori Indipendenti svolge inoltre un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione delle partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali.

5. PARERI DEL COMITATO

Il parere espresso dal Comitato, in relazione alle operazioni con soggetti collegati, può essere favorevole o non favorevole. Il parere è favorevole quando:

- manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;
- pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio favorevole sull'interesse del Gruppo al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nell'eventualità di parere favorevole subordinato al rispetto di una o più condizioni, quest'ultime siano effettivamente e puntualmente rispettate (in tal caso, l'evidenza del rispetto delle condizioni deve essere fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni successivamente resa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale).

Qualora il parere favorevole del Comitato non sia unanime, il verbale di approvazione deve indicare:

- il componente che ha espresso parere negativo e le motivazioni del dissenso;
- le ragioni per le quali la maggioranza ha ritenuto di non condividere tale posizione e quindi di esprimere comunque un parere favorevole.

6. ADUNANZE

6.1. PARTECIPANTI

Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, in funzione consultiva, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale della Capogruppo, se nominato, e/o i Responsabili delle strutture aziendali del Gruppo per quanto di rispettiva competenza e gli esperti indipendenti eventualmente nominati dal Comitato stesso a spese della Società.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo partecipa alle riunioni nel ruolo di Segretario del Comitato stesso. Qualora questi, per qualsiasi ragione, non possa prendere parte all'adunanza, il Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti può delegare l'incarico ad un altro soggetto.

Per la validità delle riunioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6.2. CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Le riunioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti si tengono, di regola, almeno trimestralmente, e comunque ogniqualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti si riunisce, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede sociale della Capogruppo. L'avviso di convocazione può eventualmente indicare un diverso luogo fissato dal Presidente.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato a mezzo posta elettronica, telefax o posta ordinaria a ciascun componente del Comitato degli Amministratori Indipendenti, al recapito indicato all'atto dell'accettazione della carica di consigliere della Capogruppo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti può validamente riunirsi anche in mancanza di previa convocazione ove siano presenti tutti i suoi componenti.

L'avviso di convocazione viene inviato anche agli eventuali altri soggetti invitati dal Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti a prendere parte alla riunione.

Le adunanze possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato degli Amministratori Indipendenti si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

6.3. DELIBERAZIONI E VERBALE

Le deliberazioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti sono prese a maggioranza dei presenti o all'unanimità nel caso di assenza di un componente. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti o da chi presiede l'adunanza in sua sostituzione, e dal Segretario. I verbali vengono conservati a cura di quest'ultimo in ordine cronologico e trasmessi in copia ai componenti del Comitato stesso, al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio Amministrazione.

7. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente statuito dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizioni di cui alla normativa applicabile, allo Statuto di Cassa Centrale Banca, al Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, al Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse e ad eventuali altri regolamenti approvati a livello di Gruppo Bancario Cooperativo riguardanti le medesime materie trattate al presente Regolamento.